

# proposta di legge n. 173

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 23 gennaio 2012*

---

INTERVENTI DELLA REGIONE A SOSTEGNO DEL DESIGN

---

Signori Consiglieri,

la Regione, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, organizza, promuove e coordina gli interventi a sostegno del Design quale strumento per l'innovazione nel territorio regionale e per la crescita del dinamismo imprenditoriale.

Agli effetti della presente proposta di legge si intende l'attività diretta a concepire e a sviluppare un piano per un prodotto, servizio o sistema nuovo o significativamente migliorato che assicuri la migliore interfaccia con i bisogni e le aspirazioni degli utenti e tenga conto degli aspetti di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

La presente proposta è composta di 11 articoli così strutturati.

L'articolo 1 esprime le finalità della legge come sopra descritte.

Con l'articolo 2 si espongono gli obiettivi che sono:

- la costituzione di un Centro regionale per il Design;
- l'integrazione dei programmi a supporto del Design tra gli interventi a sostegno dello sviluppo di cui alla l.r. 28 ottobre 2003, n. 20;
- la collaborazione con la Fondazione Valore Italia per le finalità previste dalla direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico sulla "Valorizzazione del Made in Italy e del Design italiano" del 23 luglio 2009;
- la finalizzazione della spesa regionale e dei contributi regionali a favore di soggetti pubblici e privati per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture a favore di prodotti e prestazioni innovativi sotto il profilo del Design, in modo da creare una domanda pubblica in materia;
- l'introduzione della previsione negli strumenti urbanistici generali e attuativi degli enti locali, nonché negli ampliamenti e demolizioni e ricostruzioni con ampliamento di cui alla l.r. 8 ottobre 2009, n. 22, di interventi edilizi ispirati alla qualità del Design eco-sostenibile;
- la concessione di premi e riconoscimenti per le realizzazioni più innovative sotto il profilo

del Design al fine di accrescere un Design di eccellenza nel territorio regionale;

- la valutazione periodica degli effetti degli interventi di cui alla presente legge;
- la realizzazione di specifiche azioni di informazione sugli obiettivi e sui risultati di cui alla presente legge.

L'articolo 3 indica il procedimento per la costituzione di un Centro regionale per il Design e le modalità di funzionamento del costituendo Centro.

L'articolo 4 detta le modalità per l'integrazione dei programmi a supporto del Design tra gli interventi a sostegno dello sviluppo, in relazione a specifici indici indicati.

L'articolo 5 autorizza il Presidente della Regione e la Giunta regionale a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la collaborazione della Regione con la Fondazione Valore Italia.

L'articolo 6 finalizza la spesa regionale e dei contributi regionali a favore di soggetti pubblici e privati per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture a favore di prodotti e prestazioni innovativi sotto il profilo del Design.

Con l'articolo 7 si apportano modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto territoriale) e alla l.r. 22/2009.

L'articolo 8 dispone che la Giunta regionale provvede, con cadenza biennale, ad organizzare un'Esposizione del Design regionale, diretta a fornire ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'opportunità di presentare, valorizzare, diffondere progetti, prodotti, processi e servizi innovativi sotto il profilo del Design, con la previsione di premi e riconoscimenti a favore dei risultati di eccellenza.

L'articolo 9 stabilisce che la Giunta regionale presenti periodicamente e comunque ogni due anni all'Assemblea legislativa regionale, una relazione sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e una valutazione sui loro effetti.

L'articolo 10 dispone specifiche azioni per le modalità di informazione e, in ultimo, l'articolo 11 detta le norme finanziarie per l'attuazione della presente legge.

**Art. 1***(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, organizza, promuove e coordina gli interventi a sostegno del design quale strumento per l'innovazione nel territorio regionale e per la crescita del dinamismo imprenditoriale.

2. Agli effetti della presente legge per design si intende l'attività diretta a concepire e a sviluppare un piano per un prodotto, servizio o sistema nuovo o significativamente migliorato che assicuri la migliore interfaccia con i bisogni e le aspirazioni degli utenti e tenga conto degli aspetti di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

**Art. 2***(Obiettivi)*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge promuove:

- a) la costituzione di un Centro regionale per il design, con i primari obiettivi di realizzare una rete per la collaborazione tra tutti i soggetti interessati al design e di sviluppare la relativa ricerca e applicazione, come attività creativa di valore aggiunto e di accrescimento della competitività dei prodotti e dei servizi in stretto collegamento con i loro profili estetici, scientifici e tecnologici;
- b) l'integrazione dei programmi a supporto del design tra gli interventi a sostegno dello sviluppo di cui alla l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);
- c) la collaborazione con la Fondazione Valore Italia per le finalità previste dalla direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico sulla "Valorizzazione del Made in Italy e del Design italiano" del 23 luglio 2009, che affida alla Fondazione Valore Italia incarichi per le finalità di valorizzazione delle produzioni e dello stile italiano, per la tutela degli inerenti titoli di proprietà industriale e per lo sviluppo dei relativi ambiti brevettuali, e dalla direttiva del medesimo Ministro del 12 novembre 2009 che affida alla Fondazione Valore Italia un piano di interventi a favore delle micro e piccole e medie imprese, volti a individuare strategie per lo sviluppo di progetti innovativi, finalizzati all'acquisizione di disegni e modelli industriali;

- d) la finalizzazione della spesa regionale e dei contributi regionali a favore di soggetti pubblici e privati per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture a favore di prodotti e prestazioni innovativi sotto il profilo del design, in modo da creare una domanda pubblica in materia;
- e) l'introduzione della previsione negli strumenti urbanistici generali e attuativi degli enti locali, nonché negli ampliamenti e demolizioni e ricostruzioni con ampliamento di cui alla l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), di interventi edilizi ispirati alla qualità del design eco-sostenibile;
- f) la concessione di premi e riconoscimenti per le realizzazioni più innovative sotto il profilo del design al fine di accrescere un design di eccellenza nel territorio regionale;
- g) la valutazione periodica degli effetti degli interventi di cui alla presente legge;
- h) la realizzazione di specifiche azioni di informazione sugli obiettivi e sui risultati di cui alla presente legge.

### **Art. 3**

*(Procedimento per la costituzione di un Centro regionale per il Design)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale promuove intese con i seguenti soggetti operanti nel territorio regionale in materia di design o comunque interessati al suo sviluppo: Università, centri di ricerca pubblici e privati, imprese, centri per l'innovazione tecnologica delle imprese, parchi scientifici e tecnologici, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo economico, Società sviluppo Marche s.p.a. (SVIM) di cui alla l.r. 1 giugno 1999, n. 17 (Costituzione società regionale di sviluppo), altri soggetti, singoli e associati, con il compito di meglio definire l'organizzazione e le modalità di funzionamento del costituendo Centro regionale per il design e, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone all'Assemblea legislativa regionale la relativa proposta di legge.

**Art. 4**

*(Integrazione dei programmi a supporto del design tra gli interventi a sostegno dello sviluppo)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge tra i finanziamenti previsti dagli articoli 16 e 17 della l.r. 20/2003 sono inclusi anche i finanziamenti a sostegno del design basati sulla credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello, in relazione ai seguenti indici forniti dall'impresa richiedente:

- a) posizionamento di mercato, attuale e prospettico (aumento del fatturato, di quote di mercato, ingresso in nuovi mercati);
- b) effetti del disegno/modello sui prodotti e servizi dell'impresa (ampliamento del portafoglio prodotti, miglioramento delle qualità del prodotto, innovazione di prodotto).

**Art. 5**

*(Collaborazione con la Fondazione Valore Italia)*

1. Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale sono autorizzati a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la collaborazione della Regione con la Fondazione Valore Italia per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

**Art. 6**

*(Finalizzazione della spesa regionale e dei contributi regionali a favore di soggetti pubblici e privati per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture a favore di prodotti e prestazioni innovativi sotto il profilo del Design)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), la spesa regionale e i contributi regionali a favore di soggetti pubblici e privati per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture sono subordinati alla introduzione, nei bandi di gara, tra i punteggi che determinano l'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), di punteggi per la qualità del design, utilizzando in particolare i criteri di cui al medesimo articolo 83, comma 1, lettere b), c) e d).

**Art. 7**

*(Design negli interventi urbanistici ed edilizi  
- Modifiche alla l.r. 34/1992 e 22/2009)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), all'articolo 15, comma 1, lettera c), della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), dopo le parole: "caratteristiche costruttive generali" sono inserite le seguenti: ", ivi compresa la qualità del design eco-sostenibile delle costruzioni,".

2. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, dopo il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 34/1992 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Tutti gli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, provvedono alla definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare, con le relative precisazioni planivolumetriche, in base a criteri ispirati alla qualità del design eco-sostenibile."

3. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 1, della l.r. 22/2009, dopo le parole: "Gli interventi di cui alla presente legge" sono inserite le seguenti: "sono ispirati a criteri di qualità del design eco-sostenibile e".

**Art. 8**

*(Esposizione biennale del Design regionale)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), la Giunta regionale provvede, con cadenza biennale, ad organizzare un'Esposizione del design regionale, diretta a fornire ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'opportunità di presentare, valorizzare, diffondere progetti, prodotti, processi e servizi innovativi sotto il profilo del design, con la previsione di premi e riconoscimenti a favore dei risultati di eccellenza.

**Art. 9**

*(Valutazione periodica degli effetti  
degli interventi)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Giunta regionale presenta periodicamente e comunque ogni due anni all'Assemblea legislativa regionale, una relazione sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e una valutazione sui loro effetti. La relazione fornisce informazioni analitiche, quantitative e qualitative, sugli effetti concreti degli interventi attuati in materia di design.

**Art. 10**

*(Realizzazione di specifiche azioni di informazione)*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), il Centro regionale per il design mette a disposizione, tra l'altro, l'accesso online ad una biblioteca digitale contenente le risorse sul design management, articoli di ricerca, interviste, materiale documentario sul design e favorisce la cooperazione tra i professionisti del design e le imprese.

**Art. 11**

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2013 con legge finanziaria.

2. Le somme occorrenti al pagamento delle spese autorizzate al comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2013 nell'UPB 31401 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale.